

STATUTO

MANUPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPACCIO PAESTUM SA VIA
POSEIDONIA 191

Numero REA: SA - 505502

Codice fiscale: 10357921211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al rep.n. 15205/11794
del Dr. Brienza

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"ONE HOLDING S.R.L."

ART. 2 - Sede

La società ha sede in **Eboli (SA)**.

Ai soli fini della pubblicità presso l'Ufficio del registro delle Imprese, si precisa che l'indirizzo è in **Eboli (SA) - Via Fontanelle snc**.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione, sia in Italia che all'estero, e la soppressione di sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale principale e le sedi secondarie nell'ambito del Comune prestabilito; spetta, invece, ai soci il trasferimento della sede principale o delle sedi secondarie in un Comune diverso da quello prestabilito.

ART. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 4 - Oggetto

La società, nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, la detenzione e la gestione di partecipazioni e di interessenze di qualsiasi tipo e forma, sia direttamente che indirettamente, in altre società ed enti, anche consortili, sia di diritto italiano che di diritto straniero, qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale. In particolare, la Società ha lo scopo di assicurare coordinamento e continuità nella gestione delle Partecipazioni;
- noleggio operativo macchinari per palestre, fitness;
- attività di consulenza;
- attività di commercio, marketing;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili, terreni e fabbricati (urbani, rustici, sportivi ed industriali) nonché aziende commerciali ed agricole, ovunque siti;
- la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari e la trasformazione di terreni agricoli incolti;
- la costruzione, la manutenzione ed il restauro, in proprio e per conto terzi, anche in appalto ed in concessione, di fabbricati civili anche di edilizia economica e popolare, pubblici, industriali, turistici, rustici e di ogni altro genere comunque connessi al settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere anche stradali, ferroviarie, ponti, viadotti, dighe, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, impianti di sollevamento delle acque, costruzioni di opere marittime, dragaggi, opere fluviali, impianti di smaltimento dei rifiuti, di potabilizzazione e

depurazione d'acqua, compresa la progettazione, la direzione dei lavori e di tutte quelle opere previste nelle varie categorie stabilite dall'albo nazionale dei costruttori;

- la costruzione e la gestione di porticcioli e darsene turistiche, di impianti sportivi e/o connessi al turismo; la gestione di parcheggi ed aree di rimessaggio;

- la società potrà partecipare a gare di appalti, partecipare ad associazioni di imprese, nonché acquistare beni mobili ed immobili ad aste;

- attività di rimessaggio, vendita, trasporto, trasferimento, noleggio con e senza equipaggio, alaggio e varo, locazione e gestione conto terzi di natanti e imbarcazioni da diporto di ogni genere e tipo, registrate e non nei pubblici registri, e di impianti, componenti, attrezzature, dotazioni ed accessori nel campo della nautica; h) manutenzione e riparazione di motori marini e loro componenti, acquisto e commercializzazione di accessori nautici, nonché assunzione di concessioni di vendita, rappresentanza o centri di assistenza con o senza deposito di imbarcazioni e di qualunque altro bene connesso alle attività indicate nell'oggetto sociale;

- acquisto, gestione conto terzi, noleggio e locazione di mezzi di trasporto atti a conseguire lo scopo sociale;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, progetti scolastici e sportivi, corsi di istruzione per patenti nautiche, corsi di navigazione a vela e a motore, corsi di pesca d'altura e costiera, corsi per sub e centri di immersione e addestramento subacqueo, corsi di sci nautico e canottaggio, corsi di aiuto in mare e salvataggio;

- organizzazione e gestione di servizi per imbarcazioni e natanti in transito quali internet center, armamento, approvvigionamento cambusa di bordo, centro meteo, centro di assistenza avarie e recuperi in mare, consulenza e perizie per pratiche nautiche in genere;

- gestione e organizzazione di manifestazioni pubblicitarie, di iniziative di comunicazione e di promozione, attraverso qualunque forma, relative ad attività comprese nell'oggetto sociale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione per conto proprio e/o di terzi di fiere di settore, di centri per l'avviamento, l'addestramento e la preparazione allo sport, circoli, club e centri nautici in genere;

- realizzazione e gestione di impianti, strutture e scivoli per l'alaggio e il varo di imbarcazioni, ormeggi, boe e attracchi in genere.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà svolgere qualsiasi attività complementare, accessoria, ausiliaria ed affine a quanto innanzi indicato compiendo tutte le operazioni necessarie, utili o anche solo opportune. La società, pertanto, nel rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla legge, ed esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale e, quindi, con carattere strumentale e non prevalente, per conto proprio e non nei confronti del pubblico potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, e potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società intende fruire delle disposizioni fiscali e creditizie recanti esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi caratteri agevolativi a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno ed in Italia in genere nonché di ogni altra forma di finanziamento e di contribuzione da enti pubblici prevista dalla normativa vigente e da quella futura.

Tutte le predette attività potranno essere esercitate nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di legge che le regolamentano e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette per le quali la legge richiede requisiti od autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali e con espressa esclusione di qualsiasi attività vincolata, protetta o riservata.

Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE - LIMITI AL TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

ART. 5 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è fissato in euro 162.000,00 (centosessantaduemila virgo-la zero zero).

Esso, ai sensi dell'art. 2468, è diviso in quote di partecipazione e viene sottoscritto dalle parti costituite in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 6 - Aumento di capitale

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta di sottoscrizione, salvo che l'Assemblea dei soci, in sede di delibera di aumento, stabilisca termini diversi, comunque non inferiori a trenta giorni.

Se la delibera di aumento del capitale non lo esclude, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione sulle partecipazioni rimaste inoperte e tale diritto dovrà essere esercitato in proporzione delle quote di partecipazione da essi possedute.

Se la delibera non lo esclude, qualora l'aumento di capitale non sia stato collocato interamente, né in sede di sottoscrizione, né in sede di prelazione dell'inoperto, la società può eseguirne il collocamento presso

terzi estranei alla compagine sociale.

L'Assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che tutte o parte delle quote possano essere offerte direttamente a terzi estranei alla compagine sociale. In tal caso ai soci non consenzienti spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità ed i termini del successivo art. 12.

In ogni caso il diritto di sottoscrizione delle quote non spetta ai soci nelle seguenti ipotesi:

- 1) se l'aumento è liberato mediante conferimenti in natura;
- 2) se l'interesse della società lo esige.

In tali ipotesi, la proposta di aumento deve essere illustrata ai soci dall'Organo Amministrativo con apposita relazione da depositarsi presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In ogni caso, quando il diritto di sottoscrizione resta escluso, ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità e i termini del successivo art. 12.

La delibera di aumento del capitale può prevedere l'eventuale sovrapprezzo delle quote.

ART. 7 - Libro dei soci

Con decisione dell'Organo Amministrativo, la società potrà adottare il libro soci e subordinare all'iscrizione nel libro medesimo, l'esercizio dei diritti sociali, ferma restando la necessità di assolvere preventivamente le formalità di cui all'art. 2470 c.c..

Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c.

ART. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi soltanto a favore del coniuge ed degli altri discendenti ed ascendenti in linea retta e parenti in linea collaterale di secondo grado. In tali ipotesi non si applica né il diritto di prelazione, di cui al successivo art. 9, né il gradimento da parte dell'organo amministrativo, di cui al successivo art. 10.

Nella ipotesi in cui il trasferimento delle partecipazioni avvenga a favore di soggetti diversi da quelli suindicati dovranno rispettarsi i predetti meccanismi della prelazione e del gradimento.

ART. 9 - Prelazione

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione si applica a qualsiasi tipo di atto tra vivi a titolo oneroso, sia che abbia ad oggetto prestazioni fungibili, sia che abbia ad oggetto prestazioni infungibili nonché a qualsiasi atto a titolo gratuito. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, la quota di partecipazione sarà acquisita versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza, la somma determinata da un arbitratore appositamente nominato.

Il diritto di prelazione si applica nell'ipotesi di trasferimento dell'intera partecipazione o di parte di essa nonché nell'ipotesi di costituzione di diritti limitati di qualunque natura.

A tal fine, il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione in tutto o in parte o costituire diritti, dovrà preventivamente preferire gli altri soci comunicando loro le condizioni e le modalità pattuite con il terzo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i soci e all'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione al capitale sociale. Tale diritto di prelazione deve, comunque, essere esercitato con riferimento all'intera quota o all'intero diritto oggetto del negozio traslativo.

I soci potranno rendersi acquirenti della quota entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta raccomandata.

L'intestazione fiduciaria della quota o la reintestazione della stessa da parte di società fiduciarie (previa esibizione di mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non sono soggette a quanto disposto nel presente articolo.

Qualora qualcuno dei soci aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intenderanno valersene e che non vi avranno espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

ART. 10 - Gradimento

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente art. 9, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse sono subordinati al mero gradimento rimesso alla maggioranza dell'Assemblea dei soci, non computandosi in detta maggioranza il socio uscente.

Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti medesimi, contenente l'indicazione della persona del cessionario oltre a tutte le altre condizioni contrattuali.

Il soggetto deputato ad esprimere il gradimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, dovrà pronunciarsi.

L'Organo Amministrativo della società dovrà comunicare al socio, senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento.

Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

Qualora il gradimento venga negato al socio richiedente dovrà essere indicato altro cessionario gradito. Il relativo trasferimento della partecipazione sociale ovvero la relativa costituzione di diritti reali di qualsiasi natura dovranno concludersi alle stesse condizioni indicate dal socio richiedente il gradimento.

ART. 11 - Finanziamenti e versamenti

È consentito alla società di raccogliere presso i propri soci, nei limiti e modi stabiliti dalla normativa vigente, fondi attraverso finanziamenti produttivi o improduttivi di interessi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo della società alla restituzione dei

medesimi.

I finanziamenti, che potranno essere anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, saranno soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2467.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, in conto aumento o per futuro aumento di capitale.

TITOLO III

RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 12 - Recesso

Il diritto di recesso compete ai soci che non abbiano consentito alla adozione delle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto sociale;
- trasformazione della società;
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale della società all'estero;
- eliminazione di una o più cause convenzionali di recesso così come previste dalle presenti norme di funzionamento;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità ed il presente statuto lo consenta;
- introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso quando la società è contratta a tempo indeterminato o per un tempo notevolmente superiore alla durata della vita media della persona. In tal caso il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di almeno centottanta giorni (tale termine, ex art. 2473, secondo comma, c.c., non può superare l'anno).

I soci hanno diritto di recedere dalla società, altresì, nelle ipotesi di intrasferibilità o limiti al trasferimento delle partecipazioni di cui all'art. 2469, secondo comma.

In tale ultimo caso, il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla società entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima. Se tale iscrizione non è prevista, la lettera raccomandata deve essere inviata alla società entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione della decisione che legittima il recesso nell'apposito libro delle decisioni dei soci.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto, diverso da una decisione, per il quale sia necessaria la iscrizione nel registro delle imprese, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conoscenza di tale accadimento da parte del socio recedente.

All'uopo, l'Organo Amministrativo della società è tenuto a comunicare ai

soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del socio recedente e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il diritto di recesso si intende esercitato dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, ove messo in uso.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia qualora entro sessanta giorni dal suo esercizio, la società revochi la delibera che lo ha legittimato ovvero qualora venga deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 2473 c.c.

ART. 13 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo l'art. 2466, può aver luogo:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) se il socio venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- c) qualora il socio eserciti attività concorrenziale senza il consenso degli altri soci.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'Organo Amministrativo.

La liquidazione del socio escluso non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale e, pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere alla liquidazione medesima, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 5, c.c.

Il rimborso dovrà avvenire, in ipotesi graduata, mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci oppure da un terzo previo gradimento ai sensi del precedente art. 10. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

TITOLO IV

DECISIONE DEI SOCI - MODALITÀ - ASSEMBLEA DEI SOCI - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA – MAGGIORANZA

ART. 14 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (ovvero altra percentuale stabilita liberamente dalla autonomia

statutaria) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 15 - Modalità

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ART. 16 - Assemblee dei soci

L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-*bis* è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. La convocazione, garantendo la tempestività e completa informazione sugli argomenti da trattare, potrà avvenire mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dal libro soci, se messo in uso. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.

In ogni caso, le deliberazioni si intendono adottate ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2479-*bis*, 5° comma, c.c.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista per la prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART. 17 - Intervento e rappresentanza

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio, mediante una delega scritta che deve essere conservata dalla società, ai sensi degli artt. 2479-*bis*, secondo comma e 2478, secondo comma, n. 2.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori o a sindaci, se nominati, al revisore contabile, ovvero ad un dipendente della società.

ART. 18 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata, a maggioranza, dagli intervenuti ed, in caso di disaccordo, dal più anziano dei presenti.

Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario designato di volta in volta dalla Assemblea anche tra i non soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere

riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'Assemblea, verificata la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea potrà svolgersi in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'Assemblea si sia regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479-*bis*, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio nei quali gli intervenuti dovranno affluire, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intende svolta l'Assemblea è sempre quello in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'Assemblea, il cessionario ha il diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'Assemblea il relativo trasferimento risulta depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ex art. 2470 c.c. e, se messo in uso ed espressamente previsto, annotato anche nel libro soci.

ART. 19 - Quorum costitutivo e deliberativo

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Per le decisioni previste dai nn. 4 e 5 dell'articolo 2479 c.c. e, quindi, per le decisioni che comportano le modificazioni dell'atto costitutivo nonché per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera, invece, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 è necessario il consenso di tutti i soci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

ART. 20 - Nomina - Revoca - Durata

Gli Amministratori, i quali possono essere non soci, vengono nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479

La società può essere amministrata, alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Nell'ipotesi prevista *sub c)* si applicano rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma le decisioni di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e di cui al secondo comma dell'art. 2258 c.c. sono adottate dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengono nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 21 - Compenso

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa stabilita all'atto della loro nomina o successivamente ovvero possono assegnare agli amministratori un compenso in misura proporzionale agli utili netti di esercizio.

I soci possono, altresì, accantonare a favore degli stessi amministratori somme a titolo di indennità per la cessazione della carica, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 22 - Poteri

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato, dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, alla decisione dei soci.

In particolare, fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società nonché la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei propri collaboratori, l'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. Inoltre, potrà nominare preposti alla vendita, institori, direttori tecnici e direttori generali.

ART. 23 - Decisioni del consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-Presidente.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente senza una formale convocazione.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente

almeno la maggioranza assoluta degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il relativo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario, il quale potrà essere anche un soggetto estraneo al consiglio e deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 24 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice-Presidente,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.,
- al procuratore o ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri conferiti.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – AGEVOLAZIONI

ART. 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 - Bilancio

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro 180 giorni qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società ex art. 2364 ultimo comma.

ART. 27 - Agevolazioni

La società intende avvalersi di qualsiasi agevolazione, contributo e beneficio fiscale previsti dalle vigenti leggi, sia regionali, sia nazionali, sia comunitarie.

TITOLO VII

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE

ART. 28 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del codice civile.

TITOLO VIII

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

ART. 29 - Clausola compromissoria

Le controversie relative al rapporto sociale tra soci e la società o tra soci stessi (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l' intervento obbligatorio del pubblico ministero), nei limiti dei diritti disponibili e di quanto disposto dalla vigente normativa, possono essere devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Salerno il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla predetta nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedure.

Il lodo arbitrale è inappellabile.

TITOLO IX

RINVIO

ART. 30

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme per il funzionamento, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: ROBERTO D'ELIA

F.to: MARGHERITA RUSSO

F.to: VINCENZO BRIENZA Notaio

14 di 14